

sonale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specificherà il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sarà quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.

(b) L'applicazione del lodo arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

Articolo XIV

Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale

Parte XXIII

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformità ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

Articolo XV

Composizione delle controversie

Parte XXIV

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il *quorum* e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici *ad hoc* della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XVI

Accordi supplementari

Parte XXV

Il Governo ed Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

Articolo XVII

Entrata in vigore

Parte XXVI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo XVIII

Revisione e cessazione

Parte XXVII

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.

(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

Articolo XIX

Durata dell'Accordo

Parte XXVIII

Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il Programma in Italia.

Parte XXIX

Dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

Fatto a Roma, il 4 maggio 2021 e a Heidelberg il 19 aprile 2021 due originali nelle lingue italiano ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo della
Repubblica Italiana


Per il Laboratorio Europeo
di Biologia Molecolare

